Sede di Udine

A.L.I.Ce. FRIULI VENEZIA GIULIA

Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale

# Statuto

# A.L.I.Ce.

## Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale

## Friuli Venezia Giulia - Udine - O.d.V.

ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE
PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO COSTITUITE DA PERSONE FISICHE E
**GIA' ISCRITTE** AL REGISTRO REGIONALE DELLE O.D.V. E DELLE APS

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e dell'art. 26 del D.lgs. 105/2018

# Titolo I

## Disposizioni generali

### Articolo 1

**Denominazione – Sede – Durata**

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Friuli Venezia Giulia - Udine - O.d.V.", di seguito indicata anche come "A.L.I.Ce." o "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, ha la sede legale in Udine e opera nel territorio della Repubblica Italiana prevalentemente nella Provincia di Udine. L'eventuale variazione di sede non comporterà modifica dello Statuto, ma dovrà essere messa ai voti in Assemblea dei Soci con il quorum stabilito per le modifiche statutarie.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### Articolo 2

**Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali, del Terzo Settore (in base al D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Articolo 3

**Carattere associativo**

A.L.I.Ce. è un'Associazione estranea ad ogni tipo di attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di volontariato in forma gratuita dei propri associati.

L'unica sua finalità è la solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e su base volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

### Articolo 4

**Finalità**

A.L.I.Ce. opera nell'ambito socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da persone colpite da ictus cerebrale e loro familiari (o da soggetti a rischio ictus, cioè persone affette da una o più delle condizioni seguenti: ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, emicrania, cardiopatie emboligene e aritmiche, malattie autoimmuni ed ereditarie con componente vasculopatica e coagulopatica, vasculopatie periferiche e cerebrali, fumo, sindrome metabolica) mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita qualora la malattia si sia già manifestata o di impedirne l'insorgenza nelle persone a rischio.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

a) dare voce ai bisogni delle persone colpite da ictus e delle loro famiglie;
b) richiamare l'attenzione degli Enti Pubblici e sensibilizzare gli operatori sanitari e sociali sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione fisica e psichica;
c) cooperare con le Associazioni pubbliche e private coinvolte nella soluzione dei problemi delle persone colpite da ictus;
d) favorire la ricerca e l'approfondimento scientifico sull'argomento;
e) promuovere incontri di sensibilizzazione rivolti a tutta la popolazione;
f) organizzare attività diverse a carattere fisico (ginnastica riabilitativa, terapie della riabilitazione, passeggiate di gruppo, ecc.);
g) diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, sui servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio in relazione alla loro fruibilità;
h) favorire attività di formazione e di aggiornamento volontari;
i) incentivare attività ricreative e di animazione, di aiuto alla persona per lo svago ed il tempo libero;
j) promuovere aiuti volti a favorire l'autosufficienza della persona colpita da ictus e la sua vita di relazione migliorandone le funzioni cognitive;
k) favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone colpite da ictus.

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

## Titolo II

## Norme sul rapporto associativo

### Articolo 5

**Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### Articolo 6

**Soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione ed intendano collaborare al loro raggiungimento a titolo gratuito.

Il numero degli associati non può in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 7

**Procedura di ammissione**

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato, precisando che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni se esistenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dopo l'annotazione nel libro Soci.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato per iscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Contro il diniego l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei Soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 8

**Diritti e doveri degli associati**

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- controllare l'andamento dell'Associazione, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- esercitare il diritto di recesso.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro Soci.

I Soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.

Articolo 9

**Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- esclusione. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## Titolo III

Norme sul volontariato

### Articolo 10

**Dei volontari e dell'attività di volontariato**

L'Organizzazione di Volontariato si avvale di volontari che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme vigenti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 11

**Dei volontari e delle persone retribuite**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

## Titolo IV

Organi sociali

Articolo 12

**Organi dell'Associazione**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13

**Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro Soci.

Ciascun Socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Soci se l'Associazione ha meno di 500 (cinquecento) Soci e di 5 (cinque) Soci se ne ha più di 500 (cinquecento).

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto per cassa.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, indirizzata al Consiglio Direttivo.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 1 (una) ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## Articolo 14

**Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- nomina e revoca l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente e la relativa relazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale, di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15

**Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16

**L'Assemblea degli associati: regole di voto**

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro soci.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/10 (tre decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Articolo 17

**Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 18

**Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 19

**Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea, ed in particolare:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio di esercizio dell'anno precedente e la relativa relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale bilancio sociale, di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- nomina tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- decide sulle domande di adesione all'Associazione;
- decide sull'esclusione degli associati;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratifica o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Tutte le cariche sociali incluso il Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 10 ultimo paragrafo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale a meno che non sia disposto diversamente negli articoli di questo Statuto. Ad ogni modo, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 3 (tre), i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con la possibilità di esprimere un voto meramente consultivo.

## Articolo 20

## Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, secondo paragrafo del presente Statuto;
- perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

## Articolo 21

## Il Presidente e il Vicepresidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo ogni qualvolta venga richiesto dal caso o dalle necessità dell'Associazione;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dai Soci;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 22

**Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

La carica di Presidente si perde per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, secondo paragrafo del presente Statuto;
- perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al paragrafo precedente del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23

**Il Segretario e il Tesoriere**

Il segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, coordina le attività associative ed inoltre:

- redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne assicura la libera visione ai Soci;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché provvede alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e agli inventari dei beni dell'Associazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Le mansioni di cui al punto precedente possono essere attribuite anche ad un altro membro del Consiglio Direttivo, al Tesoriere.

Articolo 24

**L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore può essere istituito l'Organo di controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea. L'Organo di controllo, se costituito invece in forma collegiale, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione e nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

## Articolo 25

**Competenze dell'Organo di controllo**

È compito dell'Organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l'Organo di controllo dovrà:

- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo;
- verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
- verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

L'Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## Articolo 26

**L'Organo di revisione**

L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 27

**Responsabilità degli organi sociali**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## Titolo V

## I libri sociali

Articolo 28

**Libri sociali e registri**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

## Titolo VI

## Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio

Articolo 29

**Costituzione e destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito

- dai beni dell'Associazione mobili, immobili e immobili registrati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito libro degli inventari, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli iscritti.

Articolo 30

**I beni dell'Associazione**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 31

**Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative ed eventuali erogazioni liberali volontarie da parte degli associati;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017
f) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 32

**Bilancio di esercizio**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Segretari/Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 33

**Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 34

**Scioglimento e devoluzione dei beni**

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei termini previsti dall'art. 9 del D.lgs. 117/17. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

## Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 35

**Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. lgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi, in quanto compatibili.

**********

**Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 24 maggio 2022**

**Il Presidente**
**Ermanno Del Zotto**

**Il Segretario**
**Simona Cristina Révay**

Ermanno Del Zotto

Simona Cristina Révay

ALLEGATO ALL'ATTO N° 2318 DEL 01.06.2022
REGISTRATO A UDINE IL
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -

Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO